



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 31.1.2007
COM(2007)20 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2002, impone un embargo sulla fornitura e la vendita alla Somalia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compreso il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari in tale paese. Il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003.
- (2) In seguito alla proposta dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) di inviare in Somalia una missione di protezione e formazione (IGASOM), il 6 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una deroga alle misure suddette per la fornitura di armi e equipaggiamenti militari, nonché per la formazione e l'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzate in conformità del paragrafo 3 della risoluzione 1725 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) Per applicare tale deroga all'embargo sulla fornitura di assistenza tecnica e finanziaria occorre modificare il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/.../PESC del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/960/PESC del Consiglio concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamenti militari nei confronti della Somalia¹,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari. Il divieto di fornire assistenza tecnica e assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia².
- (2) Con la risoluzione 1725 (2006) (in appresso "UNSCR 1725 (2006)"), adottata il 6 dicembre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una deroga a dette misure restrittive per la fornitura di armi e equipaggiamenti militari, nonché per la formazione e l'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzate in conformità del paragrafo 3 dell'UNSCR 1725 (2006).
- (3) La posizione comune 2007/.../PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1725 (2006). Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

¹ GU L ...,del ... 2007, pag. ...

² GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

- (1) All'articolo 3 è inserito il paragrafo 4 seguente:

“4. In deroga all'articolo 1, l'autorità competente, indicata nell'allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari e destinati unicamente a sostenere la missione oppure ad essere da questa utilizzati in conformità del paragrafo 3 dell'UNSCR 1725 (2006).”

- (2) È inserito il seguente articolo 3 a:

"Articolo 3 a

La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.”

- (3) Il testo di cui all'allegato del presente regolamento viene aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 3 bis

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73"